



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

Seconda sezione civile

nella persona del Giudice Angelica Gerosa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di iscritta al n. r.g. **3247/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv.
MESSINESE DANTE ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
Email_1

Attore

contro

Controparte_1, in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.
Michele Cuomo, presso il cui studio in Taranto, via Campania n. 148 è elettivamente domiciliato

Convenuto

Conclusioni

Le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito:

Attore:

“Voglia il Tribunale adito:

- *accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'integrale pagamento della somma concordata con la convenzione d'incarico del 22.6.2020 e, quindi, alla percezione del residuo di € 17.700, cui devono essere aggiunti l'i.v.a. e il c.a.p., nonché gli interessi di mora sul solo capitale, quanto meno a partire dal 30° giorno successivo alla richiesta avanzata con l'emissione della fattura n.20 dell'11.10.2023, poi rifiutata dalla p.A., ovvero in via subordinata ex art.1284, comma 4, cod. civ.;*

- *condannare il Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle somme conseguenti a detto accertamento;*

- condannare il **Controparte_1** in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle somme spettanti a titolo di rimborso delle spese e delle competenze legali della procedura di mediazione obbligatoria

- condannare il **Controparte_1** in persona del sindaco pro tempore, alle spese di lite"

Convenuto:

"1)Preliminarmente si eccepisce la improcedibilità della domanda perché la stessa non è stata proposta delle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c.;

1)Nel merito, dichiarare che nulla deve il **Controparte_1** all' Avv. **Parte_1** in merito sia al residuo saldo di competenze legali, pari ad € 17.700,00, sia in merito alle spese e competenze della procedura di mediazione obbligatoria e, per l'effetto,

2)Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto

3)Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.7.25 e depositato il 9.7.2025, l'avv. **Parte_1** ha convenuto in giudizio il **Controparte_1** chiedendo l'accertamento del proprio diritto al pagamento della residua somma di euro 17.700,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta in favore dell'ente convenuto, nonché la condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese e dei compensi sostenuti per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, al pagamento delle somme dovute.

In particolare, l'attore ha allegato e dedotto che:

- nel 2020 ha ricevuto incarico dal **Controparte_1** per la difesa dell'ente nel giudizio di appello n. 4350/2020 promosso dalla Multi. **Parte_2** dinanzi al Consiglio di Stato, concluso con la sentenza n. 4973/2020 favorevole all'amministrazione comunale;
- per l'attività professionale svolta aveva concordato con il Comune un compenso pari ad euro 20.000,00, oltre accessori come per legge, come risultante dalla determina R.S. n. 431/2020 e dalla convenzione di incarico sottoscritta in data 22.6.2020;
- all'esito dell'incarico ha emesso la fattura n. 20/2023 per il predetto importo, che è stata rifiutata dal **CP_1**
- con successiva determina R.S. n. 1186/2023 l'ente ha provveduto a liquidare la sola somma di euro 2.300,00, oltre accessori di legge, assumendo che tale importo, corrispondente alle spese liquidate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4973/2020, fosse integralmente soddisfacente del credito professionale maturato;

- tale assunto sarebbe erroneo, poiché il compenso professionale era stato previamente e validamente determinato in misura fissa mediante la convenzione del 22.6.2020 e non poteva essere unilateralmente ridotto dall'amministrazione;
- con proposta di negoziazione del 26.2.2025 ha contestato la ridotta liquidazione operata dal **CP_1** rappresentando che l'importo di euro 2.300,00 sarebbe stato imputato a mero acconto sul maggiore credito vantato e sollecitando il pagamento del residuo compenso;
- non avendo ottenuto il soddisfacimento della propria pretesa, ha promosso il procedimento di mediazione obbligatoria, concluso con esito negativo a causa della mancata partecipazione del Comune di **CP_1**.

2. Con comparsa depositata il 29.9.25, si è costituito in giudizio il **Controparte_1**, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità della domanda in quanto non proposta nelle forme del rito semplificato, l'accertamento negativo del credito e il rigetto della domanda attorea.

In particolare, il convenuto ha eccepito che:

- l'incarico professionale conferito all'avv. **Pt_1** per la difesa del **CP_1** nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla **Parte_3** è disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 22.6.2020, espressamente accettata dal professionista nel pieno ed integrale rispetto delle relative clausole;
- l'art. 7 della predetta convenzione rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, al Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali, il quale prevede che, qualora la sentenza favorevole all'ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso dovuto al professionista sia pari a quanto liquidato giudizialmente;
- in applicazione di tale disciplina, il **CP_1** ha corrisposto all'attore le competenze professionali nella misura stabilita dalla sentenza del Consiglio di Stato, sicché nessun ulteriore importo sarebbe risultato dovuto a titolo di compenso professionale;
- parimenti, nulla sarebbe dovuto in relazione alle spese e alle competenze maturate nell'ambito della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di attività ricompresa nella convenzione d'incarico sottoscritta tra le parti.

3. All'udienza del 5.2.26 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale *ex art. 281-sexies c.p.c.* La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.6.26, a seguito di decreto della Presidente del Tribunale di Taranto n. 41/2026. All'udienza del 14.9.26, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies*, terzo comma, c.p.c.

4. Giova premettere che le note depositate dall'attore in data 14.9.2026, rese visibili nel fascicolo telematico soltanto successivamente alla celebrazione dell'udienza, sono inutilizzabili

ai fini della decisione, trattandosi di scritto difensivo non autorizzato dal giudice e depositato al di fuori delle scansioni processuali previste dalla legge.

5. In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità formulata dal convenuto è infondata.

L'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, richiamando l'art. 28 l. n. 794/1942, trova applicazione esclusivamente alle controversie relative ai compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile, con esclusione di quelle svolte dinanzi al giudice amministrativo o penale. Tale limitazione trova giustificazione nella *ratio* della disciplina speciale, fondata sul collegamento tra la domanda di pagamento del compenso e il giudizio civile nel quale l'attività professionale è stata prestata nonché sull'esigenza di assicurare omogeneità di giurisdizione e identità dell'ufficio giudiziario chiamato alla liquidazione (in tal senso, Cass. S.U. 4485/2018).

Nel caso di specie, trattandosi di compensi maturati per attività difensiva svolta dinanzi al giudice amministrativo, l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non trova applicazione.

6. Nel merito, la domanda è fondata.

7. In fatto, giova preliminarmente riassumere le circostanze rilevanti, non oggetto di contestazione.

Il Controparte_1 ha conferito all'avv. Parte_1 l'incarico di difesa dell'ente nel giudizio di appello n. 4350/2020 dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lecce n. 494/2020. Il rapporto professionale è stato disciplinato dalla convenzione di incarico legale del 22.6.20 (doc. 3, fasc. attore), stipulata *"nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate"*. In particolare, l'art. 6 prevede che *"le parti concordano il compenso omnicomprensivo spettante"*, determinandolo in euro 20.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute; l'art. 7 stabilisce, invece, che, *"per quanto non previsto dalla presente convenzione"*, le parti rinviando, tra l'altro, al Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali del CP_1 CP_1.

Con determina n. 431 del 25.6.20 (doc. 2, fasc. attore), l'Amministrazione ha impegnato la complessiva somma di euro 25.376,00, di cui euro 20.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., dando altresì atto che il preventivo formulato dal professionista risultava inferiore di oltre euro 3.000,00 rispetto ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014.

Il giudizio amministrativo si è concluso favorevolmente per il CP_1 con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori (doc. 0 fasc. attore).

8. Il CP_1 convenuto assume che debba trovare applicazione l'art. 7, terzo comma, del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, secondo cui, *"qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso dovuto sarà pari a quanto giudizialmente stabilito"*. Sulla base di tale previsione, l'Ente ritiene di avere già corrisposto quanto dovuto al professionista, avendo liquidato e pagato la fattura emessa dall'attore per l'importo di euro 2.300,00 oltre accessori, corrispondente alla somma determinata dall'Amministrazione sulla base delle spese liquidate dal giudice amministrativo.

9. Tale ricostruzione non è condivisibile.

9.1. Giova ricordare che il conferimento, da parte di un ente locale, di un incarico professionale si articola in una fase pubblicistica, nella quale l'amministrazione forma la propria volontà di conferire l'incarico e adotta gli atti necessari alla sua successiva stipulazione, e in una fase negoziale, nella quale il rapporto con il professionista si perfeziona mediante contratto. Quest'ultimo costituisce un contratto di diritto privato (art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990), rispetto al quale il Comune agisce *iure privatorum*.

La convenzione stipulata tra il CP_1 e il professionista, pertanto, costituisce contratto di diritto privato ed è, quindi, regolata dalle norme del codice civile.

9.2. Assume, anzitutto, primario rilievo il significato letterale delle clausole pattuite: l'art. 6 fissa espressamente il compenso in euro 20.000,00 oltre accessori, mentre l'art. 7, rubricato "Norme finali e di rinvio", stabilisce che "Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando ... al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali del Comune di CP_1 approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 10 del 22.10.2018".

9.3. Per effetto del rinvio contenuto nella convenzione, le disposizioni regolamentari richiamate concorrono a disciplinare il rapporto tra le parti e, nei limiti del recepimento negoziale, assumono efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1372 c.c.

È, tuttavia, la stessa convenzione a circoscrivere tale rinvio alle sole materie non già disciplinate dal contratto. Ne consegue che la disciplina regolamentare opera in via meramente integrativa e residuale e non può prevalere su una diversa previsione espressamente pattuita dalle parti.

9.4. La determinazione del compenso rientra tra i profili espressamente disciplinati dalla convenzione, il cui art. 6 ne individua in modo puntuale la misura in euro 20.000,00, oltre accessori, senza rinviare, sul punto, ad ulteriori criteri di determinazione o integrazione.

Ne consegue che, rispetto a tale specifico profilo del rapporto, non residua alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 7, terzo comma, del regolamento comunale, destinato ad operare esclusivamente in via integrativa rispetto agli aspetti non già regolati dalla convenzione e non potendo, pertanto, derogare alla diversa disciplina economica espressamente pattuita dalle parti.

10. Resta da verificare se la disposizione regolamentare possa imporsi sul contratto indipendentemente dal rinvio operato dalle parti, effetto che presuppone la natura inderogabile della previsione e la conseguente nullità della clausola difforme, con sostituzione automatica ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c.

10.1. Tale effetto non ricorre nel caso di specie. L'art. 7, terzo comma, del regolamento comunale citato non esprime un divieto di stipulazione né tutela un interesse pubblico tale da imporre inderogabilmente uno specifico contenuto negoziale, limitandosi a dettare un criterio di determinazione del compenso. Difetta, pertanto, il carattere imperativo della disposizione, necessario perché possa configurarsi una nullità ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c.

11. La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta per euro 17.700,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

12. In relazione agli interessi moratori di cui alla domanda attorea, il rapporto in esame rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2002, avendo ad oggetto una prestazione professionale resa in favore di un ente pubblico territoriale. Ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, gli interessi sono dovuti in caso di ritardo nel pagamento, salvo che il debitore dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile; circostanza che, nel caso di specie, non risulta provata, non essendo emerso alcun elemento idoneo a giustificare il mancato tempestivo adempimento da parte del CP_1

12.1. Deve, tuttavia, tenersi conto della specifica pattuizione contenuta nell'art. 6 della convenzione, secondo cui *"il professionista si impegna, altresì, a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della nota specifica, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento"*. Ne consegue che gli interessi moratori decorrono soltanto dalla scadenza di tale periodo annuale, ovvero dal 12.10.2024, essendo stata la nota specifica trasmessa l'11.10.2023 (doc. 1 fasc. attore).

13. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese del presente giudizio sono pertanto poste integralmente a carico del convenuto e, avuto riguardo al valore della controversia, ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, sono liquidate, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, sono altresì posti a carico del convenuto i compensi professionali relativi all'assistenza prestata nella procedura di mediazione obbligatoria, liquidati in complessivi euro 1.323,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

La contraria deduzione del CP_1 non è condivisibile, poiché la procedura di mediazione ha avuto ad oggetto il recupero del compenso professionale oggetto del presente giudizio e non l'attività difensiva svolta dinanzi al Consiglio di Stato, cui si riferiva la convenzione del 22.6.2020.

Sono, infine, dovuti gli esborsi sostenuti per la procedura di mediazione, pari a euro 190,32 (doc. 10, fasc. attore) nonché gli ulteriori esborsi documentati da parte attrice, pari a euro 237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta il diritto di *Parte_1* al pagamento, da parte del *Controparte_1*, della somma di euro 17.700,00 a titolo di residuo compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- per l'effetto, condanna il *Controparte_1*, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di *Parte_1* della predetta somma, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal 12.10.2024 sino al saldo;
- condanna il *Controparte_1*, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in euro 6.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 454,32 per esborsi.

Taranto, 18 settembre 2026

Il Giudice
Angelica Gerosa